


NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2021

EVENTI



14.04.2021

Working Group Privacy

(riservato alle aziende socie della AHK Italian)

Ora: 16:00-18:00 - Online su Microsoft Teams

In collaborazione con Jenny.Avvocati, *Studio Partner del Network* "Norme & Tributi" della AHK Italian.

INDICE

	DIRITTO SOCIETARIO	
ITALIA:	Adesione al patto parasociale come vincolo statutario all'ingresso di nuovi soci.	Pagina 5
GERMANIA:	Diritto di consultazione del socio di una GmbH in tempi di pandemia. .	Pagina 5
	DIRITTO DEL LAVORO	
ITALIA:	“Decreto Sostegni” e disposizioni in materia di diritto del lavoro . . .	Pagina 6
	DIRITTO SINDACALE	
ITALIA:	Corte di Cassazione: in assenza di una norma specifica, la forma del contratto collettivo aziendale è libera	Pagina 6
	TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
ITALIA:	Incentivi per investimenti in Start-up e PMI innovative	Pagina 7
GERMANIA:	Modernizzazione normativa sulla tassazione delle società di capitali . .	Pagina 7
	MERGERS & ACQUISITIONS	
ITALIA:	Cessione di partecipazioni (Share Deal) di S.r.l. proprietaria di un impianto fotovoltaico	Pagina 8
	D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE	
ITALIA:	Procura di Milano: il D.Lgs. 81/08 si applica anche ai “rider”.	Pagina 8
	FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
ITALIA:	Conferimento d'azienda e stabile organizzazione.	Pagina 9
	PREZZI DI TRASFERIMENTO	
ITALIA:	L'utilizzo dell'approccio semplificato per i c.d. servizi a basso valore aggiunto.	Pagina 9
	DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO	
ITALIA:	Garanzia SACE: prolungata e rafforzata l'operatività.	Pagina 10

INDICE

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

- ITALIA:** La determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. Pagina **11**
- GERMANIA:** Escluso il diritto di recesso in caso di beni personalizzati. Pagina **11**

DIRITTO DELLA PRIVACY

- ITALIA:** Le Linee guida del Garante europeo sugli assistenti vocali virtuali . . . Pagina **12**

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

- ITALIA:** Digital tax: modifiche alle scadenze di versamento Pagina **12**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

- ITALIA:** Mancata sospensione dei brevetti nella lotta al Covid-19. Pagina **13**
- GERMANIA:** “Pubblica accessibilità” di un’immagine su Internet. Pagina **13**

APPALTI

- ITALIA:** Partenariato Pubblico Privato: approvato uno schema di contratto-tipo per un’applicazione omogenea. Pagina **14**

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

- ITALIA:** Gestione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro e delitto di peculato. Pagina **14**

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

- ITALIA:** Limite temporale dell'insinuazione al passivo di crediti “postfallimentari” Pagina **15**
- GERMANIA:** Individuazione precoce crisi: identificare i rischi, pianificare la solvibilità, documentare. Pagina **15**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

- ITALIA:** Mancata allegazione dell'autorizzazione all'accesso ai dati bancari. . . Pagina **16**

IVA E DAZI

- ITALIA:** Trattamento IVA delle importazioni di beni anti Covid-19. Pagina **16**

RETAIL & REAL ESTATE

- ITALIA:** Le grandi locazioni Pagina **17**

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: ADESIONE AL PATTO PARASOCIALE COME VINCOLO STATUTARIO ALL'INGRESSO DI NUOVI SOCI

Accade spesso nelle società di capitali che i soci concludano patti parasociali per regolare vari aspetti inerenti la gestione della società e la circolazione delle partecipazioni sociali. Tali patti, che fungono da regolamento interno dei rapporti tra i soci, di frequente prevedono un obbligo, in capo ai soci che intendano trasferire le proprie partecipazioni, di far aderire al patto parasociale l'acquirente delle azioni o quote. Un siffatto obbligo, tuttavia, ha efficacia meramente obbligatoria tra le parti, sicché, in caso di sua violazione, non sarebbe precluso l'ingresso dell'acquirente nella compagine sociale, rimanendo esperibile dagli altri soci solamente il rimedio risarcitorio nei confronti del socio trasferente per inadempimento contrattuale.

Una soluzione al tema in esame è stata di recente validata dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 194), che ha dichiarato la legittimità delle clausole statutarie che subordinano l'efficacia - nei confronti della società - del trasferimento di azioni o quote alla preventiva adesione dell'acquirente ad un patto parasociale, noto alla società stessa. In tali casi, l'organo amministrativo dovrà rendere disponibile il contenuto del patto parasociale agli aspiranti soci, che si troveranno costretti ad accettare le pattuizioni parasociali per acquistare il titolo di soci.



E. Bettella



F. Baccara

Avv. Eugenio Bettella | eugenio.bettella@roedl.com
 Avv. Francesca Baccara | francesca.baccara@roedl.com
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

Rödl & Partner

GERMANIA: DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEL SOCIO DI UNA GMBH IN TEMPI DI PANDEMIA

Al socio di una GmbH (S.r.l. tedesca) viene riconosciuto dalla legge un ampio diritto di informazione e di consultazione dei documenti della società, il quale può essere limitato dalla società solo in presenza di presupposti molto stringenti. Nel caso in cui venga richiesto il controllo dei documenti aziendali, la società deve concederne la visione nei suoi spazi commerciali ovvero in altri locali adeguati (ad esempio presso il consulente fiscale della società). La Corte d'Appello (OLG) di Francoforte sul Meno si è pronunciata sul diritto di consultazione con l'ordinanza del 1.12.20 (R.G.: 21 W 137/20). Una socia aveva ottenuto tramite un giudizio il diritto di ispezionare i documenti aziendali degli anni 2008 - 2019 accompagnata da due avvocati. Alla data fissata per l'ispezione, i tre interessati sono stati condotti in un locale cantina di 13 m². La documentazione si trovava all'interno di esso, contenuta in numerosi cartoni sprovvisti di etichette; il locale era inoltre stipato di ulteriori cartoni e mobili (scrivania, tavolo da computer, divano e un altro tavolo). La socia eccepì, che a causa delle condizioni sopracitate non fosse possibile una consultazione dei documenti. La Corte d'Appello condivise tale punto di vista, riferendosi espressamente alla situazione pandemica esistente all'epoca. A tal proposito, la società è stata obbligata a corrispondere una sanzione pari a 5.000 Euro e a garantire nuovamente la visione di tali documenti sotto condizioni accettabili e compatibili con la pandemia.



K. von Hase

RA Dr. Karl von Hase, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht | karl.von.hase@luther-lawfirm.com
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

Luther.

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: "DECRETO SOSTEGNI" E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Il 22.03.21 è stato pubblicato il nuovo c.d. "Decreto Sostegni" (D.L. 41/21) in materia di "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19". Tra le varie novità figurano (i) rinnovo del blocco dei licenziamenti individuali e collettivi, (ii) proroga della disciplina derogatoria in materia di contratti a termine, (iii) disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria e in deroga, (iv) diversi incentivi a sostegno del lavoro. Si evidenzia a tal proposito che il blocco dei licenziamenti individuali per motivi economici proseguirà fino al 30 giugno. Successivamente, ma solo per i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, è previsto un ulteriore blocco dal 1.07 al 31.10.21 e per l'intero periodo di fruizione delle suddette misure. Per quanto concerne i contratti a termine, l'art. 17 ha ulteriormente prorogato fino al 31.12.21 l'agevolazione prevista dall'art. 93 del Decreto Rilancio (D.L. 34/20). Tale disposizione riconosce la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in forma di somministrazione, senza l'apposizione delle causali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/15, in deroga all'art. 21 del medesimo decreto. Anche in questo caso, la proroga o il rinnovo del contratto potranno avvenire per un periodo massimo di dodici mesi, per una sola volta e nel limite di ventiquattro mesi complessivi di durata.



S. Hein



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: CORTE DI CASSAZIONE: IN ASSENZA DI UNA NORMA SPECIFICA, LA FORMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE È LIBERA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3542, pubblicata l'11.02.21, ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale - in mancanza di norme che prevedano per i contratti collettivi la forma scritta e in applicazione del principio della libertà di forma - un accordo aziendale è valido anche se non è stipulato per iscritto. L'accordo può, dunque, realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti. Dal principio della libertà di forma e da quello per cui sono di stretta interpretazione le previsioni che determinati contratti o accordi devono essere posti in essere con una forma particolare, discende che la medesima libertà debba "essere ravvisata riguardo agli atti [...] risolutivi, come il mutuo dissenso [...] o il recesso unilaterale (o disdetta)". E, una volta stabilita la libertà di forma, grava sulla parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale dal contratto collettivo aziendale l'onere della prova. Ciò significa che la parte eccepiente è gravata dell'onere di dimostrare sia l'esistenza di una effettiva disdetta verbale espressa sia il carattere meramente confermativo di una eventuale successiva comunicazione. Secondo la Corte di Cassazione, la disdetta può essere dimostrata anche con una prova dichiarativa. Non vi sono, a parere della stessa, ostacoli normativi alla possibilità di una prova testimoniale, sia perché nel processo del lavoro non si applicano i limiti di prova testimoniale previsti dal codice civile per i contratti, sia perché tali limiti non sono riferibili agli atti unilaterali.



V. De Luca



E. Cannone



DE LUCA & PARTNERS
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone | elena.cannone@delucapartners.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Il Decreto Rilancio 34/20 e Decreto Ministeriale del 28.12.20 hanno introdotto un nuovo incentivo atto ad agevolare la raccolta di investimenti in Start-up e PMI innovative effettuati da persone fisiche, anche per il tramite di OICR. L'investitore può beneficiare di una detrazione del 50%, nel limite massimo di investimento di 100.000 Euro per ciascun periodo d'imposta (elevato a 300.000 Euro per le PMI, con la possibilità detrarre al 30% l'eventuale eccedenza). Il beneficio è riconosciuto nel rispetto del limite degli aiuti di Stato "de minimis" previsto per ogni impresa, pari a 200.000 Euro (corrispondente a 400.000 Euro di investimento agevolabile) da verificarsi nell'arco di tre esercizi finanziari. In aggiunta, è necessario presentare apposita istanza preventiva al MISE al fine dell'ottenimento dell'agevolazione. L'agevolazione decade integralmente nel caso di cessione dell'investimento, anche parzialmente, prima del termine dell'holding period di 3 anni. Tale agevolazione è, in linea generale, alternativa rispetto alla detrazione ordinaria del 30% usufruibile sino a un massimo di 1 milione di Euro all'anno, nel rispetto del limite per impresa di 15 milioni di Euro, ex art. 29 del D.L. 179/12 e Decreto Ministeriale del 7.05.19. Spetta all'impresa valutare il trade off tra i due benefici al fine di attrarre il maggior numero di investitori possibili.



H. Hilpold



G. Frigerio

bureau **Plattner**Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

GERMANIA: MODERNIZZAZIONE NORMATIVA SULLA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il 24.03.21 il Governo Federale ha approvato il disegno di legge per la modernizzazione della normativa sulle imposte sui redditi delle società di capitali (KöMoG). Fulcro del disegno di legge è l'introduzione di un diritto di opzione che permette alle società di persone commerciali (OHG, KG, GmbH & Co. KG) e alle società professionali a responsabilità limitata (Part mbB) di scegliere la modalità di tassazione applicata alle società di capitali. Il nuovo diritto di opzione è volto in particolare a rinforzare la competitività delle imprese familiari a livello internazionale. I soci della società optante sono considerati dal punto di vista fiscale come i soci non personalmente responsabili di una società di capitali. Il diritto di opzione viene esercitato tramite presentazione di una domanda irrevocabile presso l'ufficio delle imposte competente. Il ritorno alla modalità di tassazione iniziale può essere richiesto prima dell'inizio dell'anno di esercizio in questione. Ciò dovrebbe valere a partire dal periodo di imposizione 2022. Il KöMoG, inoltre, intende uniformare ulteriormente la normativa fiscale relativa alle trasformazioni societarie. Per le società di capitali con collegamenti verso i cosiddetti "Stati terzi" sarà possibile in futuro, oltre alle fusioni, praticare scissioni e cambiamenti di forma giuridica in modo fiscalmente "neutrale". Finora questo è possibile solo per le società UE/SEE. La procedura legislativa dovrebbe concludersi prima della pausa estiva.



A. Pensovecchio

STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFERAvv. e RAin Anna Pensovecchio |
a.pensovecchio@mader-stadler.de
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CESSIONE DI PARTECIPAZIONI (SHARE DEAL) DI S.R.L. PROPRIETARIA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Ai sensi dell'art. 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate in operazione di Share Deal sono soggette a tassazione favorevole con percentuali di imponibilità che variano a seconda della natura del soggetto cedente. Parallelamente, sono previste percentuali di indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni che soddisfano i requisiti per l'esenzione. Per accedere al regime favorevole, è necessario che il possesso della partecipazione nella Srl sia interrotto da un anno, la stessa sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, la residenza fiscale della società partecipata sia in uno Stato a fiscalità non privilegiata e la S.r.l. partecipata sia un'impresa commerciale. Se il cedente è una società di capitali, la percentuale di esenzione è pari al 95% della plusvalenza e la percentuale di indeducibilità delle minusvalenze è pari al 100% (art. 101 del TUIR). Se il partecipante è invece una società di persone, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da una società di persone dal 1.01.18 sono rispettivamente imponibili e indeducibili per il 50,28% del loro ammontare. I cedenti in forma di imprese individuali scontano il 41,86% dell'ammontare della plusvalenza o minusvalenza realizzata (art. 58 co. 2 del TUIR). Infine, per i soggetti che detengono le partecipazioni della società fotovoltaica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dal 1.01.19, le plusvalenze qualificate o non qualificate sono tassate con imposta sostitutiva del 26% (art. 67 del TUIR).



S. Andreasi



H. Felderer

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.itDr.ssa Hannah Felderer | hannah.felderer@data.bz.it

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: PROCURA DI MILANO: IL D.LGS. 81/08 SI APPLICA ANCHE AI "RIDER"

Il 24.02.21, il Procuratore della Repubblica di Milano, Dott. Francesco Greco, ha rilasciato un comunicato stampa nell'ambito delle indagini esperite su alcuni infortuni stradali che hanno coinvolto fattorini adibiti alle consegne per conto delle quattro principali società di gestione di piattaforme di delivery, fornendo importanti indicazioni in merito alle tutele contrattuali dei c.d. rider.

Secondo la Procura, al rider "può e anzi deve essere applicata l'intera disciplina di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro", poiché il rapporto di lavoro si qualifica come prestazione di tipo coordinato e continuativo, con la conseguenza del divieto di pagamento a cottimo.

Pertanto, le società di gestione di piattaforme di delivery devono adempiere agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/08 nei confronti dei rider registrati, quali la sorveglianza sanitaria obbligatoria, la valutazione dei rischi, la fornitura di DPI e di idonee attrezzature di lavoro (e.g. biciclette e motorini) e gli obblighi di formazione e di informazione.

Si segnala che, a seguito della riqualificazione lavorativa, le società di delivery dovranno corrispondere ai propri rider le somme contributive e i premi assicurativi non versati.



R. Di Vieto



D. Ghedi

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Avv. Roberta Di Vieto | roberta.di.vieto@studiopirola.comAvv. Daniele Ghedi | daniele.ghedi@studiopirola.com

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: CONFERIMENTO D'AZIENDA E STABILE ORGANIZZAZIONE

L'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 633/20 ha affrontato il tema del conferimento di un complesso aziendale relativo a una stabile organizzazione in Italia effettuato da un soggetto UE a favore di un soggetto residente in altro Stato UE, confermando che, per quanto riguarda i beni mantenuti in Italia e ivi confluiti in una stabile organizzazione del conferitario (subentrante nella posizione della conferente relativamente agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda), trova applicazione il regime di neutralità fiscale. Con riferimento, invece, alle partecipazioni ricevute dal conferente, secondo l'amministrazione finanziaria, la neutralità fiscale è subordinata al fatto che esse confluiscono nella contabilità della stabile organizzazione del medesimo. Diversamente, qualora la partecipazione ricevuta venga assegnata alla stabile organizzazione del conferente e poi trasferita alla casa madre ovvero assegnata direttamente alla casa madre, l'eventuale plusvalenza sarebbe imponibile (parzialmente, in presenza dei requisiti PEX di cui all'art. 87 del TUIR). Secondo tale impostazione, il conferimento dell'intera azienda costituente stabile organizzazione comporterebbe l'imponibilità dei plusvalori latenti sulle partecipazioni ricevute dal conferente, in quanto esse verrebbero assegnate direttamente alla casa madre, data l'estinzione della stabile organizzazione.



P. Pagani

HAGER & PARTNERS

Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: L'UTILIZZO DELL'APPROCCIO SEMPLIFICATO PER I C.D. SERVIZI A BASSO VALORE AGGIUNTO

I servizi a basso valore aggiunto rappresentano una peculiare categoria di servizi infragruppo. Nello specifico, al fine di valorizzare tali servizi in rispetto del principio di libera concorrenza, è consentito l'utilizzo di un approccio semplificato, consistente nell'aggregazione della totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura dei servizi, aggiungendo un mark-up pari al 5% dei suddetti costi.

In merito, le Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento definiscono i servizi a basso valore aggiunto come quei servizi che (i) abbiano natura di supporto, (ii) non siano parte dell'attività principale del gruppo, (iii) non richiedano l'uso di beni immateriali unici e di valore e non portino alla creazione di beni immateriali unici e di valore, (iv) non comportino l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio. A titolo esemplificativo, rientrano in tale perimetro i servizi generali di natura amministrativa e le attività di contabilità; viceversa ne sono esclusi i servizi di marketing e assicurazione.

Al fine di utilizzare l'approccio semplificato, il contribuente deve predisporre un'apposita documentazione contenente le informazioni richieste dal Provvedimento n. 360494 del 23.11.20 dell'Agenzia delle Entrate.



G. Doneddu

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: GARANZIA SACE: PROLUNGATA E RAFFORZATA L'OPERATIVITÀ

Per sostenere la liquidità delle imprese nella perdurante situazione di crisi pandemica, la Legge di Bilancio 2021 (l. 178/20) ha prorogato la scadenza e rafforzato l'operatività dell'intervento straordinario messo a disposizione da SACE ai sensi del Decreto Liquidità. Nello specifico, lo strumento denominato "Garanzia Italia" potrà essere concesso da SACE, nell'interesse delle imprese che ne faranno richiesta in presenza dei requisiti individuati dalla norma, e a beneficio dei soggetti finanziatori di quest'ultimi, fino al 30.06.21, estendendo così la precedente scadenza del 31.12.20. Inoltre, il finanziamento coperto dalla Garanzia Italia (fino all'80%, 90% o 100% dell'importo finanziato, a seconda del caso), potrà essere destinato, oltre che a sostenere costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività localizzati in Italia, anche al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito in essere dell'impresa beneficiaria. In tal caso, il beneficio della garanzia sarà concesso soltanto a condizione che: (i) il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione; (ii) il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.



F. Dotti



F. Seri

K&L GATES

Avv. Fabrizio Dotti, Partner Banking & Asset Finance |
fabrizio.dotti@klgates.com

Avv. Francesco Seri, Associate Banking & Asset Finance |
francesco.seri@klgates.com

STUDIO LEGALE K&L GATES

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO - ITALIA/GERMANIA

K&L Gates è uno dei più grandi Studi legali al mondo con uffici dislocati nei cinque continenti, tutti accomunati da un'unica visione. In Europa è presente a Berlino, Bruxelles, Francoforte, Londra, Milano, Monaco e Parigi. Il desk italo-tedesco comprende un team di professionisti perfettamente bilingue operanti tra Milano e le sedi tedesche e dedicati, tra l'altro, al supporto di realtà italiane e tedesche nei loro piani di crescita e sviluppo sul mercato internazionale.

I professionisti dello Studio lavorano in sinergia con la piattaforma globale di K&L Gates, occupandosi di complesse questioni di diritto, supportando i clienti italiani e tedeschi nella crescita del loro business in tutto il mondo e aiutandoli a comprendere le sfide e le opportunità derivanti dall'evoluzione normativa nei mercati globali. L'attività dello Studio è caratterizzata da un forte orientamento all'innovazione e al project management, unitamente ad un elevato livello di coinvolgimento dei partner in ogni progetto.

Il team multidisciplinare si occupa di tutte le principali aree del diritto d'impresa, assistendo società pubbliche e private, azionisti e manager in merito a numerose aree di pratica e industry tra cui: diritto societario, immobiliare e urbanistico, diritto dell'energia, fondi di investimento, banche e finanza, ristrutturazioni, contenzioso, diritto tributario, diritto del lavoro, proprietà intellettuale, diritto amministrativo e regolamentare, diritto della concorrenza, antitrust e regolamentazione del commercio. Gli avvocati di K&L Gates assistono le principali multinazionali e società in crescita, PMI, start-up e scale-up, banche d'investimento, fondi, e investitori finanziari in un'ampia e diversificata gamma di operazioni societarie.

Interlocutori:

Avv. Giampaolo Salsi | giampaolo.salsi@klgates.com



G. Salsi

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO EX ART. 1751 C.C.

Spesso accade che l'agente richieda il pagamento dell'indennità nella misura massima pari alla media annuale delle provvigioni riscosse negli ultimi 5 anni, o nel minor periodo, se il contratto ha avuto durata inferiore, ai sensi dell'art. 1751 co. 3 c.c. ma è sbagliato. La previsione di cui al co. 3 non costituisce una modalità di calcolo ma solo un limite massimo da prendere in considerazione una volta che l'indennità sia stata calcolata utilizzando le condizioni previste dall'art. 1751 co. 1 c.c. ed osservando le 3 fasi di calcolo descritte dalla Relaz. Comm. Europea del 23.07.96. La prima fase consiste nell'accertare il numero di nuovi clienti e di quelli notevolmente sviluppati dall'agente, considerando la provvigione percepita negli ultimi 12 mesi del rapporto su tali clienti. Occorre poi effettuare una stima della probabile durata futura dei vantaggi che deriveranno al preponente dagli affari con tali clienti (si considera un periodo di 3-5 anni). Infine, si deve tener conto del c.d. tasso di migrazione della clientela che nel tempo viene perduta. L'importo così ottenuto andrebbe ridotto, deducendone gli interessi poiché l'indennità viene incassata anticipatamente dall'agente rispetto alle provvigioni che perde. Nella seconda fase la cifra viene corretta secondo equità, tenuto conto delle circostanze del caso (es. investimenti pubblicitari del preponente; la forza del marchio). Nella terza fase va effettuata una correzione finale dell'importo calcolato, qualora dovesse risultare superiore al limite massimo.



F. Toffoletto



V. Rovere

 lus Laboris Italy Global HR Lawyers
Toffoletto De Luca Tamajo

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |
sft@toffolettodeluca.it
Avv. Valentina Rovere, Associate |
sft@toffolettodeluca.it

GERMANIA: ESCLUSO IL DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI BENI PERSONALIZZATI

Il principio secondo cui non sussiste il diritto di recesso per la fornitura di beni prodotti secondo le indicazioni del cliente, anche se il contratto è stato concluso tra un professionista e un consumatore tramite il commercio elettronico, si applica a prescindere dal fatto che il professionista abbia già iniziato o meno a produrre i beni. Nel 2003, la Corte Suprema Tedesca aveva stabilito che il diritto di recesso non è escluso se i beni possono essere riportati allo stato anteriore alla fase di personalizzazione con poco sforzo. La Pretura di Potsdam ha ora sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) la questione se, secondo la direttiva europea sui diritti dei consumatori, il diritto di recesso per i beni personalizzati sia escluso anche se il venditore non ha nemmeno iniziato a produrli, e se sia rilevante o meno il fatto che i beni possano essere riportati allo stato anteriore alla fase di personalizzazione con poco sforzo. Nella sua sentenza C-529/19 del 21.10.20, la CGUE ha deciso che l'esclusione del diritto di recesso per i beni personalizzati si applica senza alcuna restrizione, dal momento che tale deroga al diritto legale di recesso non dipende da alcun evento verificatosi dopo la conclusione del contratto; sarebbe anche incompatibile con il dovere del professionista di informare il consumatore dell'esistenza del diritto di recesso se quest'ultimo fosse subordinato a un evento dipendente dalla decisione del professionista.



R. Budde

C/M/S
Law . Tax

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: LE LINEE GUIDA DEL GARANTE EUROPEO SUGLI ASSISTENTI VOCALI VIRTUALI

Gli Assistenti Vocali Virtuali (AVV) e i devices in cui tali Assistenti sono integrati, di recente sono stati fatti oggetto di attenzione da parte di diverse Autorità e ciò in ragione delle implicazioni che il loro utilizzo comporta in termini di rischi per la protezione dei dati personali. Lo scorso 9.03.21, il Garante europeo per la protezione dei dati personali ha adottato le Linee guida sugli Assistenti Vocali Virtuali. Tali Linee guida mirano a identificare le sfide di conformità più significative per gli assistenti vocali virtuali e a fornire alle parti interessate (in particolare, AVV provider o designer, AVV application developer, AVV integrator e AVV owner) raccomandazioni su come gestirle. Tra le raccomandazioni di maggiore interesse si segnalano: 1) quelle relative alla necessità, per designer e sviluppatori, di implementare meccanismi che consentano agli utenti di essere consapevoli che l'AVV sia o meno in funzione così come automated background-noise filtering volti a garantire che venga registrata solo la voce dell'utente e non anche quella di altri soggetti presenti; 2) quelle concernenti le modalità per rendere le dovute informazioni sul trattamento dei dati personali e per consentire l'esercizio dei diritti, in particolare in contesti screenless; 3) quelle riguardanti misure di sicurezza da adottare; 4) quelle in materia di trattamento di categorie particolari di dati, quali i dati biometrici. Le Linee guida saranno in consultazione pubblica fino al prossimo 23.04.21.



L. Romano

Rödl & Partner

Avv. Luisa Romano | luisa.romano@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: DIGITAL TAX: MODIFICHE ALLE SCADENZE DI VERSAMENTO

Il Ministero dell'economia – con il comunicato stampa n. 46, diramato il 9.03.21 – ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento che modifica i termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d. Digital Service Tax) al 16.05.21 e quelli per la presentazione della relativa dichiarazione al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta. I nuovi termini di versamento e dichiarazione si applicheranno anche in sede di prima applicazione della norma in luogo di quelli prorogati, rispettivamente al 16.03.21 e al 30.04.21, con il D.L. 3/21. Si ricorda inoltre che, con la Risoluzione 14/E del 1.03.21, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sui servizi digitali (DST - Digital Services Tax) e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento. Si tratta dei codici tributo:

- 2700 - imposta sui servizi digitali – art. 1 co. da 35 a 50 l. 145/18 e s.m.;
- 2701 - imposta sui servizi digitali – art. 1 co. da 35 a 50 l. 145/18 e s.m. - interessi;
- 2702 - imposta sui servizi digitali – art. 1 co. da 35 a 50 l. 145/18 e s.m. - sanzione.



R. De Pirro

MORRI ROSSETTI

Dott.ssa Roberta De Pirro | Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: MANCATA SOSPENSIONE DEI BREVETTI NELLA LOTTA AL COVID-19

L'11.03.21 l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di massima importanza: concedere, o meno, una sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini anti Covid-19. Tale proposta, avanzata da India e Sudafrica, si fonda sull'art. 31 del TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) in seno all'OMC, il quale consente di introdurre legislazioni speciali per facilitare l'accesso ai farmaci in circostanze emergenziali. L'esigenza è particolarmente sentita dai Paesi meno sviluppati che hanno una forza contrattuale ridotta con le multinazionali del campo farmaceutico. All'esito della riunione dell'OMC, la maggioranza dei componenti si è espressa in senso negativo relativamente a tale proposta. Nel corso della pandemia, tuttavia, alcuni Paesi membri hanno adottato singole risoluzioni che consentono la sospensione delle norme brevettuali mediante la concessione di c.d. licenze obbligatorie ad altre aziende; in particolare, la Germania (nel mese di marzo 2020) ha previsto il pagamento di una royalty in favore del detentore del brevetto. È quindi doveroso sottolineare che nella recente decisione assunta dall'OMC la tutela della proprietà intellettuale sembra prevalere rispetto alle urgenze della lotta alla pandemia in corso.



D. Bracchi



M. Secchi



Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it
Avv. Marco Secchi | marco.secchi@agnoli-giuggioli.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: "PUBBLICA ACCESSIBILITÀ" DI UN'IMMAGINE SU INTERNET

Si può dire "pubblicamente accessibile" una foto nel web, se è reperibile solo digitando un URL di oltre 70 caratteri nella barra degli indirizzi del browser? Vi è differenza se ciò accade per la prima volta o se già vi è una dichiarazione di cessazione, in base alla quale la foto non può essere pubblicamente accessibile su Internet a pena di una penalità contrattuale? Nel 2019 la Corte di Appello di Berlino ha deciso che una foto è "pubblicamente accessibile" anche se può essere reperita solo digitando un URL - eventualmente anche lungo - nella barra degli indirizzi del browser. L'anno scorso la Corte d'Appello di Francoforte ha deciso altrimenti: in queste circostanze una foto non può dirsi "pubblicamente accessibile" ai sensi dell'art. 19a UrhG (legge ted. sul diritto d'autore) e l'art. 3 co. 2 della Direttiva 2001/29/CE (cfr. art. 16 co. 1 l. 633/41), e ciò nemmeno quando l'obbligato a una dichiarazione di cessazione si sia impegnato a non rendere più pubblicamente accessibile la foto in questione, che egli aveva precedentemente pubblicato anche sul suo sito web. L'espressione "pubblicamente accessibile", infatti, avrebbe un identico significato nel contratto e nella legge, salvo che le parti contrattuali abbiano disposto diversamente per la dichiarazione di cessazione. A causa del parere divergente della Corte di Berlino, la Corte d'Appello di Francoforte ha sottoposto il caso alla Corte di Cassazione federale, che ora è chiamata a decidere (sent. OLG Francoforte/Meno, 16.6.20, 11 U 46/19; R.G. Cass.: I ZR 118/10).



K. Bott

APPALTI

ITALIA: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: APPROVATO UNO SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO PER UN'APPLICAZIONE OMOGENEA

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) identifica una forma di contratto basato sulla cooperazione tra enti pubblici e soggetti privati, avente ad oggetto il finanziamento di grandi opere e la gestione dei servizi connessi, stipulato all'esito di una procedura ad evidenza pubblica.

Al fine di incentivare gli investimenti nelle infrastrutture anche mediante il ricorso al PPP, lo scorso gennaio l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno approvato uno schema di contratto-tipo che individua delle condizioni generali di contratto a carattere non vincolante.

Lo schema di contratto si riferisce alla realizzazione di quelle opere i cui ricavi di gestione provengono da un canone riconosciuto dall'Ente Concedente e non da tariffe corrisposte dagli utenti finali (ad es., scuole o ospedali). Poiché per tali interventi la domanda è difficilmente influenzabile dall'operatore economico, assume particolare rilievo la necessità di una corretta allocazione dei rischi, attraverso clausole chiare ed omogenee.

Lo schema è applicabile, con i dovuti adattamenti, anche alle operazioni a tariffa sugli utenti e costituisce, quindi, un importante strumento di supporto per le PA per promuovere l'utilizzo del PPP anche come mezzo di rilancio degli investimenti.

SATTA ROMANO & ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano | segreteria@sattaromano.it
www.sattaromano.it



A. Romano

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: GESTIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO CON VINCITA IN DENARO E DELITTO DI PECULATO

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza 6087/21 depositata il 16.02.21, hanno risolto il contrasto fra chi riconosceva la natura pubblica delle somme raccolte da privati abilitati allo svolgimento di svariate tipologie di giochi elettronici autorizzati e chi, invece, affermava che le somme materialmente prelevate dagli apparecchi da gioco sono in possesso del gestore del gioco, in quanto rappresentano "ricavi" dell'attività imprenditoriale svolta dalla concessionaria di tale servizio pubblico. Secondo le Sezioni Unite, è corretto quanto affermato dal primo indirizzo giurisprudenziale, che non qualifica quale peculato il mancato pagamento del "prelievo erariale unico" (PREU) quale imposta, ma l'indebita appropriazione dell'intero incasso prelevato dagli apparecchi di cui una parte destinata al pagamento del PREU. Per le Sezioni Unite non sussiste peraltro alcun dubbio che il gestore (come il concessionario) riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio quando, come nel caso in questione, abbia la gestione degli incassi, trovandosi a detenere nomine alieno il denaro per ragione del suo servizio pubblico.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät

BRANDSTÄTTER

Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: LIMITE TEMPORALE DELL'INSINUAZIONE AL PASSIVO DI CREDITI "POSTFALLIMENTARI"

Il Tribunale di Lamezia Terme aveva rigettato un'insinuazione al passivo proposta a distanza di quattro anni dall'insorgenza del credito sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento della debitrice sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta entro un congruo termine da quando il richiedente era venuto a conoscenza del fallimento. Nell'ambito dell'impugnazione di tale sentenza, la Corte di Cassazione ha richiamato i seguenti principi giurisprudenziali in tema di insinuazione al passivo di crediti sorti nel corso della procedura fallimentare: 1. l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla legge fallimentare; 2. in questi casi non è possibile ritenere che i crediti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell'insinuazione; 3. tale insinuazione è comunque sottoposta ad un limite temporale da individuarsi nel termine di un anno. Questo termine decorre dal momento in cui si sono verificate le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare ovvero della maturazione del credito.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |
stephan.grigolli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it



S. Grigolli



G. Mancini

GERMANIA: INDIVIDUAZIONE PRECOCE CRISI: IDENTIFICARE I RISCHI, PIANIFICARE LA SOLVIBILITÀ, DOCUMENTARE

L'art. 1 della Legge sulla Stabilizzazione e Ristrutturazione delle Imprese ("StaRUG") affida ai dirigenti (membri dell'organo d'amministrazione) il compito di monitorare continuamente gli sviluppi che potrebbero compromettere la continua esistenza della persona giuridica. La formulazione è simile all'art. 91 co. 2 della legge tedesca sulle società per azioni ("AktG"): in base a ciò, il consiglio di amministrazione deve adottare misure adeguate, in particolare istituire un sistema di monitoraggio, in modo che gli sviluppi che mettono in pericolo la continua esistenza della società possano essere identificati nella fase iniziale. Contrariamente alla scelta antropomorfa delle parole, entrambe le norme non riguardano l'esistenza della società, ma semplicemente la sua solvibilità.

L'art. 1 StaRUG non fornisce ai manager alcuna indicazione su come monitorare concretamente gli sviluppi e quando l'esistenza della società è da ritenersi a rischio. Inoltre, l'art. 101 StaRUG obbliga il Ministero federale della giustizia a fornire informazioni sugli strumenti per l'identificazione precoce delle crisi sul proprio sito web. Gli amministratori delegati ed i consulenti di GmbH possono anche utilizzare l'ampia letteratura sull'art. 91 co. 2 AktG come guida: inventario dei rischi, analisi delle cause della crisi, formulare obiettivi e premesse, implementare misure, monitorare la loro attuazione, calcolare piani finanziari e scenari, e documentare tutto in modo ben ordinato perché "regga in tribunale".



A. Seitz



F. Sali



STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. |
f.sali@mader-stadler.de

Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: MANCATA ALLEGAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI DATI BANCARI

Con ordinanza n. 3242/5 del 10.02.21, la Corte di Cassazione ha stabilito che un avviso di accertamento fondato sulle risultanze dei dati bancari rimane valido anche se l'autorizzazione all'accesso agli stessi dati viene esibita al contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che ciò che rileva è che l'autorizzazione di cui all'art. 32 co. 7 del D.P.R. 600/73 sia stata effettivamente rilasciata preliminarmente all'accesso ai dati bancari.



M. Petrucci



RP Legal & Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@rplt.it

IVA E DAZI

ITALIA: TRATTAMENTO IVA DELLE IMPORTAZIONI DI BENI ANTI COVID-19

Con la circolare 9/21, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti sull'esenzione da IVA per le importazioni e le cessioni di determinati prodotti.

Alla circolare sono allegate due tabelle riepilogative, con i beni che sono soggetti a IVA al 5% e con quelli per i quali si ha diritto all'esenzione; la tassazione da applicare è la seguente:

- sono soggette a IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell'Allegato 1 (che comprende anche maschere facciali, guanti, visiere e tute di protezione), effettuate a decorrere dal 1.01.21;
- sono esenti da IVA le importazioni dei beni elencati nell'Allegato 2 (che comprende strumentazione per diagnostica e vaccini), effettuate (i) per i beni compresi nell'allegato 2.1, dal 1.01.21 fino al 31.12.22, (ii) per i beni compresi nell'allegato 2.2, dal 20.12.20 fino al 31.12.22.

Si ricorda che i guanti Dpi di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato, non possono fruire del regime agevolativo IVA.



S. Amoroso

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso |
stefano.amoroso@studioamoroso.it

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: LE GRANDI LOCAZIONI

Il mercato italiano delle locazioni ad uso non abitativo è stato regolato per quasi 40 anni da una normativa sbilanciata a favore del conduttore. La l. 392/78 contiene una serie di norme inderogabili tese ad assicurare la continuità dell'impresa del conduttore nei locali. Ad esempio, la durata del contratto non può avere durata inferiore a 6 anni (9 se si tratta di hotel); il canone non può subire incrementi; in ambito retail, poi, il conduttore ha diritto all'indennità d'avviamento al termine della locazione e alla prelazione in caso di vendita e di nuova locazione. Il tutto è assistito da una serie di sanzioni tese a disincentivare la violazione delle norme che tutelano il conduttore.

Il panorama delle locazioni in Italia ha subito una forte evoluzione dal 1978 ai giorni nostri e negli ultimi decenni è stato caratterizzato, soprattutto in ambito retail, dall'avvento di gruppi disposti a pagare canoni cospicui. Nel 2014 il legislatore ha ritenuto anacronistica la legge del 1978 e ha stabilito che, se il canone annuo supera 250.000 Euro, le norme imperative del 1978 possono essere derogate dalle parti. Quindi, ad esempio, la durata può essere inferiore a 6 anni, il canone può essere incrementato, l'indennità d'avviamento può essere esclusa, ecc. La riforma del 2014 lascia alle parti la possibilità di disciplinare da sé i propri rapporti senza nessuna forzatura dall'esterno. Naturalmente, se il canone annuo è inferiore alla soglia, continuano ad applicarsi le restrizioni della legge del 1978.

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale

Avv. Maria Grazia Colombo |
mcolombo@cocuzzaeassociati.it
Rechtsanwältin – Avv. Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it



M. G. Colombo



E. Knickenberg
-Giardina

NOTE LEGALI



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).